

Cannabis light: la cessione a terzi non costituisce reato

Non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta a documentare l'offensività del fatto, bensì l'idoneità della medesima a produrre un concreto effetto drogante.

(Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Tavarnese, sentenza 5 marzo 2020, n. 3308)

Con un'interessante e articolata motivazione, il Tribunale Ordinario di Roma in composizione monocratica ha mandato assolto dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente l'imputato trovato in possesso di complessivi 138,19 grammi di marijuana recanti un principio attivo assai contenuto dal quale sarebbero state ricavabili soltanto 24 singole dosi medie.

Si evidenziano i passaggi salienti:

"Normalmente la marijuana commercializzata nelle piazze di spaccio, quella illegale per intendersi, ha un THC che può variare dal 15 al 20% a seconda della purezza del prodotto.

Nei procedimenti penali, le analisi di laboratorio sulle sostanze sequestrate verificano il principio attivo di sostanza drogante e la quantità di esso e dividono tale quantità per 25 mg che è la quantità media di sostanza drogante necessaria per comporre una dose.

In tale ottica per avere uno spinello composto con cannabis light con efficacia drogante occorrerebbe confezionarne uno del peso di almeno gr. 5,00 anziché di gr. 1, che è il peso convenzionale di una sigaretta artigianale, per arrivare ad assumere una dose drogante da mg. 25 di THC così come indicata nel D.P.R. 309/90.

Questo senza tener conto di tutte le altre componenti che si aggiungono per il confezionamento del prodotto, come le parti vegetali non attive, che riducono ulteriormente la già inesistente efficacia drogante. Dunque abbiamo visto come al OMISIS siano stati sequestrati circa gr. 138,00 di sostanza da cui sarebbero ricavabili, secondo le analisi tossicologiche, 24 dosi droganti.

Pertanto, sulla base delle risultanze del laboratorio di tossicologia con tale sostanza dovrebbero essere confezionate 24 sigarette artigianali dal peso medio di gr. 5,80 oltre al materiale di confezionamento per ottenere un prodotto con una qualche efficacia drogante!"

[Testo integrale sentenza](#)